

Divisione Gestione Immobiliare  
Manutenzione Ordinaria e Straordinaria

## **CAPITOLATO DI APPALTO**

### **Allegato B**

**PER I LAVORI DI RIATTAMENTO DELLA CENTRALE TERMICA DI VIA ERMOLI 18  
scala C-D ROMA  
CIG. ZB5296C2F0**

### **Sommario**

#### **PARTE I**

##### **DESCRIZIONE DELL'APPALTO**

- Art. 1 : Oggetto dell'appalto
- Art. 2 : Ammontare dell'Appalto e Valutazione dei lavori
- Art. 3 : Vincoli esecutivi
- Art. 4 : Requisiti della ditta per l'esecuzione dell'appalto
- Art. 5 : Referente per la conduzione dei lavori.
- Art. 6 : Norme applicabili
- Art. 7 : Condizioni generali per l'esecuzione dei lavori
- Art. 8 : Materiali e forniture a carico della Ditta Appaltatrice.
- Art. 9 : Norme di sicurezza

#### **PARTE II**

##### **DISCIPLINA CONTRATTUALE**

- Art. 10 : Stipula del contratto
- Art. 11 : Documenti allegati al contratto
- Art. 12: Disposizioni generali

Art. 13 : Rappresentante dell'Appaltatore e domicilio

### **PARTE III**

#### **CAUZIONE E GARANZIE**

Art. 14 : Garanzie e cauzioni

Art. 15 : Danni e Assicurazioni a carico dell'Impresa

Art. 16 : Garanzie lavori e difetti

### **PARTE IV**

#### **TERMINI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI**

Art. 17 : Consegna dei lavori

Art. 18 : Inderogabilità dei termini di esecuzione

Art. 19 : Sospensione e ripersa dei Lavori

Art. 20 : Penali

### **PARTE V**

#### **DISCIPLINA ECONOMICA**

Art. 21 : Anticipazione

Art. 22 : Valutazione dei lavori

Art. 23 : Pagamenti

Art. 24 : Revisione prezzi

Art. 25 : Cessione del contratto e dei crediti

### **PARTE VI**

#### **DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE**

Art. 26 : Varianti nei lavori

### **PARTE VII**

#### **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA**

Art. 27 : Norme di sicurezza Generali

Art. 28 : Piani di sicurezza

## **PARTE VIII**

### **DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO**

Art. 29 : Subappalto

Art. 30 : Responsabilità in materia di subappalto

Art. 31 : Pagamento dei subappaltatori

## **PARTE IX**

### **CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO**

Art. 32 : Controversie, elezione del Foro competente

Art. 33 : Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

Art. 34 : Risoluzione e recesso del Contratto

## **PARTE X**

### **DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE**

Art. 35 : Ultimazione dei lavori.

Art. 36 : Collaudo e regolare esecuzione

## **PARTE XI**

### **NORME FINALI**

Art. 37 : Qualità dei materiali

Art. 38 : Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

Art. 39 : Ulteriori oneri a carico dell'appaltatore

Art. 40 : Oneri a carico del committente

# CAPITOLATO DI APPALTO

## Allegato B

PER I LAVORI DI RIATTAMENTO DELLA CENTRALE TERMICA DI VIA ERMOLI 18  
scala C-D ROMA

CIG. ZB5296C2F0

### PARTE I

#### DESCRIZIONE DELL'APPALTO

##### Articolo 1

(Oggetto dell'appalto)

La Fondazione E.N.P.A.I.A. , Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e gli Impiegati in Agricoltura con sede in Roma in Viale Beethoven 48, intende eseguire opere di riattamento della centrale termica posta a servizio dell'edificio sito in Via Gaetano Ermoli 18 (scale C e D)

Il tutto risulta meglio specificato nell'allegato Computo Metrico Estimativo.

Si elenca di seguito l'insieme delle attività lavorative previste dall'appalto :

- Opere di demolizione della caldaia preesistente caricamento e trasporto alla
- Opere provvisoriale per il calo in alto ed in basso delle caldaie mediante l'utilizzazione di autogrù
- Fornitura e posa in opera di caldaia a basamento del tipo a condensazione (Potenzialità al focolare 205kw), comprensiva di termostati, manometri, valvole di sicurezza, scambiatore a piastre, quadro elettrico generale, comandi di controllo e sicurezza, pompe gemellari, rifacimento della linea di scarico condensa, abbattitore di acidità, sostituzione tubature, opere murarie e quant'altro necessario per dare l'apparecchiatura perfettamente funzionante
- Fornitura e posa in opera di nuovo condotto fumario
- Fornitura e posa in opera di nuovi vasi di espansione

Le opere sono meglio descritte nei seguenti elaborati tecnici allegati unitamente al presente Capitolato di appalto :

Allegato C : COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Allegato D : ELENCO PREZZI UNITARI

## Articolo 2

### (Ammontare dell'appalto e Valutazione dei lavori)

L'importo base d'asta dei lavori posti a base dell'affidamento ammonta complessivamente ad **€ 35.773,07 + iva** suddiviso in **€ 34.973,07 + iva** per lavori oltre **€ 800,00 + iva** quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Le lavorazioni elencate nel precedente articolo 1 saranno valutate in prevalenza "a misura" ed i prezzi in base ai quali verranno valutati i lavori sono quelli riportati nell'allegato elenco prezzi Unitari. I prezzi unitari delle lavorazioni sono stati ricavati dall'adozione del Prezzario DEI 2014 ( Recupero Ristrutturazione Manutenzione ; Impianti elettrici ; Impianti tecnologici). Per l'esecuzione e valutazione dei lavori dovranno, inoltre, essere osservate tutte le norme, condizioni e prescrizioni del CAPITOLATO D'APPALTO della Fondazione e delle prescrizioni stabilite dalla documentazione allegata allo schema di contratto. Nelle lavorazioni elencate al precedente articolo 1 dovranno essere compresi tutti i trasporti, la mano d'opera, le opere provvisoriale e quanto altro necessario per dare l'opera finita ed a perfetta regola d'arte.

## Articolo 3

### (Vincoli Esecutivi)

L'APPALTATORE dichiara di ben conoscere, essendosi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori, che gli stessi dovranno essere effettuati su immobili destinati ad uso residenziale e si impegna quindi a rispettare tutti gli oneri derivanti da questa circostanza, redigendo con la stazione appaltante il relativo documento di sicurezza per la valutazione delle eventuali interferenze "DUVRI" , se necessario che l'APPALTATORE stesso dovrà produrre e consegnare alla Direzione Lavori prima dell'inizio dei lavori . Prima dell'inizio dei lavori, inoltre, l'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto alla Direzione Lavori il nominativo del Direttore Tecnico di Cantiere nella persona di un tecnico di propria fiducia. Il suddetto piano dovrà essere firmato dal Direttore Tecnico di Cantiere che si assumerà l'obbligo di osservarlo e di farlo osservare .

## Articolo 4

### (Requisiti della ditta per l'esecuzione dell'appalto)

Trattandosi di lavori di importo complessivo inferiore ad€ 150,000, la Ditta dovrà possedere l'iscrizione della C.C.I.A.A. relativamente all'attività da svolgere ed in particolare l'operatore economico dovrà possedere i requisiti attinenti l'installazione e/o manutenzione di impianti termici completi , le abilitazione di cui al Decreto del 22/01/2008 n°37 per l'istallazione di impianti termici e gas ed elettrici, lettere "A" , " C " ed " E "

La categoria prevalente dei lavori è OS28 “Impianti termici e di condizionamento”.  
Articolo 5

(Referente per la conduzione dei lavori)

La Ditta Affidataria designerà un suo incaricato che dovrà possedere tutte le potestà tecniche e legali per rappresentare la Ditta stessa in tutti i rapporti operativi con il Committente. Tale referente per tutte le attività comprese nel presente capitolato deve garantire la propria reperibilità nei normali orari di lavoro fornendo un numero di telefono cellulare.

#### Articolo 6

(Norme applicabili)

Nell'esecuzione degli obblighi contrattuali, l'appaltatore dovrà conformarsi a tutta la normativa vigente, al momento dell'effettuazione delle lavorazioni previste.

Si richiamano in particolar modo, ma senza escludere altre normative applicabili qui non citate:

- DPR 27 aprile 1955 n°547 “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”;
- Legge 9 gennaio 1991 n°10 “Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”;
- DPR 26 agosto 1993 n°412 “Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991 n°10”;
- Legge 13 luglio 1966 n°615 “Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico”;
- DPR 22 dicembre 1970 n°1391 “Regolamento d'attuazione della legge n°615”;
- Circolare n°68 del 25 novembre 1969;
- Circolare n°73 del 29 luglio 1971;
- Legge 7 dicembre 1984 n°818 “Nulla osta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli artt. 2 e 3 della Legge 4 marzo 1982 n°66 e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco” e successivi provvedimenti di attuazione;
- DM 1 dicembre 1975 “Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione”;
- Legge 5 marzo 1990 n°46 “Norme per la sicurezza degli impianti”;
- DPR 6 dicembre 1991 n°447 “Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n° 46 in materia di sicurezza degli impianti”;
- Legge 27 marzo 1992 n°257 “Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto” e successivi provvedimenti di attuazione;

- Norme tecniche UNI-CTI emesse in attuazione alle norme sopracitate, UNI-CIG, CEI, UNI-EN, nonché circolari e regolamenti applicabili alle attività e agli impianti e ai relativi componenti.
- Legge n°2248 del 20-03-1865 - All. F Testo delle leggi sui LL.PP.
- R.D. n°350 del 25-05-1895 - Regolamento per direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei LL.PP.
- Legge 37/2008 e successive modificazioni ed integrazioni
- Legge 10/91
- Dlgs n°192/2005
- Dlgs n°311/2006
- D.Lgs n°81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni
- Dlgs n°28/2011
- DPR n°74/2013
- DM 10 Febbraio 2014
- DLgs n°50/2016 e s.m.i.
- Le norme di buona tecnica nelle costruzioni, le norme tecniche e/o prestazionali UNI, CIG, ISO relativamente ai materiali che saranno impiegati.
- Il Decreto del Ministero dell'Interno 10 marzo 1998 - "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro";

L'elenco sopra riportato si intende non esaustivo. La Ditta Manutentrica è quindi tenuta ad osservare ogni prescrizione tecnica vigente, indipendentemente dal fatto che la norma sia stata sopra citata o meno.

#### Art. 7

(Condizioni generali per l'esecuzione dei lavori)

La Ditta dovrà eseguire i lavori a regola d'arte con modalità, termini e condizioni stabilite dal presente capitolato. Alla consegna dei lavori l'Impresa dovrà consegnare il programma dettagliato, con allegato schema grafico, che ponga in evidenza l'inizio, l'avanzamento ed il tempo di ultimazione delle principali categorie di lavoro comprese nell'appalto tenendo presente la priorità e la concatenazione dei lavori. Il programma di esecuzione delle opere potrà essere variato dalla Direzione Lavori per esigenze connesse con l'esercizio delle normali attività svolte nei luoghi interessati dai lavori, ovvero "per motivi di ordine tecnico connessi con l'esecuzione dei lavori" senza che da ciò derivi alcun indennizzo o rimborso a favore dell'Appaltatore. L'accettazione del programma da parte della Direzione Lavori non esclude né diminuisce la responsabilità dell'impresa che resta comunque responsabile della regolare e tempestiva esecuzione delle opere, e non implica limitazione della facoltà che l'Ente si è riservata nei relativi articoli del presente Capitolato.

## Art. 8

### (Materiali e forniture a carico della ditta appaltatrice)

I materiali devono corrispondere alle prescrizioni indicate nelle documentazioni progettuali (computo metrico estimativo, elenco prezzi unitari, descrizioni e specifiche tecniche) e del Capitolato ed essere della migliore qualità e possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione da parte del direttore dei lavori. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto. In quest'ultimo caso, l'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri idonei a sue spese.

Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, il committente può provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione.

Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri del committente in sede di collaudo tecnico-amministrativo.

L'appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti con caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi, e la loro contabilizzazione deve essere redatta come se i materiali fossero conformi alle caratteristiche contrattuali.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore dei lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, all'appaltatore deve essere applicata un'adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive del collaudatore. I materiali utilizzati dovranno essere qualificati in conformità alla direttiva sui prodotti da costruzione 89/106/cee (cpd), recepita in Italia mediante il regolamento di attuazione D.P.R. n. 246/1993 e smi. Qualora il materiale da utilizzare sia compreso nei prodotti coperti dalla predetta direttiva, ciascuna fornitura dovrà essere accompagnata dalla marcatura ce attestante la conformità all'appendice za delle singole norme armonizzate, secondo il sistema di attestazione previsto dalla normativa vigente. I materiali e le forniture da impiegare nella realizzazione delle opere dovranno rispondere alle prescrizioni contrattuali, e in particolare alle indicazioni del progetto esecutivo, e possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti e norme uni applicabili, anche se non espressamente richiamate nel presente capitolato speciale d'appalto.

Fondazione E.N.P.A.I.A.

Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e gli Impiegati in Agricoltura

Viale Beethoven, 48 - 00144 Roma T +39 06 5458353 F +39 06 5458381 | [dibagno@enpaia.it](mailto:dibagno@enpaia.it) - [archd.dibagno@pec.enpaia.it](mailto:archd.dibagno@pec.enpaia.it) | [enpaia.it](http://enpaia.it)  
C.F. 02070800582 | P.IVA 01028511002



In assenza di nuove e aggiornate norme, il direttore dei lavori potrà riferirsi alle norme ritirate o sostitutive. In generale, si applicheranno le prescrizioni del presente capitolato speciale d'appalto. Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle località che l'appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della direzione lavori, ne sia riconosciuta l' idoneità e la rispondenza ai requisiti prescritti dagli accordi contrattuali.

#### Art. 9

##### (Norme di sicurezza)

I lavori dovranno svolgersi nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro. In particolare la Ditta è obbligata a nominare il proprio Responsabile della Sicurezza, dandone comunicazione al Committente; è altresì obbligata a predisporre, prima dell'effettivo inizio delle attività, il Piano Operativo per la Sicurezza relativo alle attività che saranno svolte ai sensi del Dlgs n°81/2008 e smi con l'impegno ad osservarlo scrupolosamente per l'intera durata dell'appalto. Per la redazione di tale documento la Ditta è tenuta a collaborare con gli organi del Committente preposti alla sicurezza sul luogo di lavoro. L'impresa è inoltre tenuta a rendere disponibili in lingua italiana le "schede di sicurezza" relative ai materiali/macchinari/sostanze introdotti nell'edificio per lo svolgimento delle attività oggetto del presente Capitolato, così come predisposto dal produttore.

## PARTE II

### DISCIPLINA CONTRATTUALE

#### Art. 10

(Stipula del contratto)

La stipula del Contratto di Appalto deve aver luogo entro il termine stabilito dal Codice degli Appalti e delle Concessioni. Prima della stipula del contratto dovranno essere presentate alla Fondazione i documenti richiesti nella lettera di invito e quant'altro previsto dalla normativa in vigore. E' facoltà della Fondazione anticipare l'inizio dei lavori anche in pendenza della stipula del contratto.

#### Art. 11

(Documenti allegati al contratto)

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto di appalto i seguenti documenti:

Lettera di offerta dell'impresa

Lettera di invito

Allegato A : Istanza di partecipazione e Dichiarazione sostitutiva

Allegato B : CAPITOLATO DI APPALTO

Allegato C : COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Allegato D : ELENCO PREZZI UNITARI

Allegato E : DGUE

#### Art. 12

(Disposizioni generali)

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della Legge dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di appalti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene la sua perfetta esecuzione. Nello svolgimento dell'appalto dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, di igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori. Tutti i rapporti scritti e verbali tra la Fondazione e l'appaltatore comunque inerenti il presente appalto dovranno avvenire in lingua italiana.

## Art. 13

### (Rappresentante dell'Appaltatore e domicilio)

L'appaltatore deve, nel contratto, eleggere domicilio, per tutti gli effetti del contratto medesimo, nel luogo nel quale ha sede l'ufficio che ha la direzione dei lavori appaltati. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte alla persona dell'appaltatore o alla persona che lo rappresenta nella condotta dei lavori e al domicilio eletto. L'appaltatore ha l'obbligo altresì di comunicare, prima della stipula del contratto, il nominativo del proprio rappresentate, del quale, se diverso da quello che ha sottoscritto il contratto, deve essere presentata procura speciale che gli conferisca i poteri per tutti gli adempimenti spettanti ad esso aggiudicatario e inerenti all'esecuzione del contratto.

### PARTE III

## CAUZIONE E GARANZIE

### Art. 14

#### (Garanzie e cauzioni)

Entro i termini comunicati dall'Ente, la Società aggiudicataria dovrà produrre una garanzia fideiussoria definitiva pari al 10% dell'ammontare dell'importo contrattuale in favore della Fondazione ENPAIA nella misura, nelle forme e secondo le modalità di cui all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, aumentandola in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10% secondo le modalità prescritte dal Codice degli Appalti e delle Concessioni. La mancata o irregolare costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento.

Tale garanzia va a copertura della responsabilità dell'appaltatore verso il committente per la puntuale e completa esecuzione delle obbligazioni previste dal contratto, ivi compreso il pagamento delle penali nonché del rimborso delle somme che la Fondazione avesse eventualmente pagato in eccedenza durante l'appalto in confronto del credito dell'Appaltatore, risultante dalla liquidazione finale, salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

La cauzione definitiva:

Deve essere presentata in originale prima della formale sottoscrizione del contratto

Deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia alla eccezione di cui all'Art. 1957 comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta della Stazione Appaltante, senza che il fideiussore possa opporre contestazione alcuna di diniego o dilazione. Deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, essa sia stata parzialmente o totalmente incamerata del Committente.

La suddetta garanzia sarà progressivamente svincolata nelle modalità previste Codice degli Appalti e delle Concessioni.

Deve prevedere che il Foro competente, per qualsiasi controversia possa insorgere nei confronti del Committente, sia esclusivamente quello di Roma;

Detta cauzione può essere prestata anche mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, emessa da istituto autorizzato. Tali documenti dovranno essere conformi agli schemi di polizza tipo, di cui al Decreto del Ministero delle Attività Produttive n. 123 del 12.04.2004 e comunque dovranno essere preventivamente ed insindacabilmente approvato dalla Fondazione E.N.P.A.I.A..

Lo svincolo della cauzione verrà disposto dal Committente dopo la completa estinzione di tutti i rapporti contrattuali, secondo le disposizioni di legge regolanti la materia.

La cauzione definitiva deve avere una durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per l'ultimazione del servizio. Essa deve essere presentata in originale prima della formale sottoscrizione del contratto.

Il Committente ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. Il Committente può inoltre richiedere alla Ditta Manutentrica la reintegrazione della cauzione nel caso in cui questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

#### Art.15

##### (Danni e Assicurazioni a carico dell'Impresa)

Sono a carico dell'Appaltatore, tutte le misure, comprese le opere provvisorie e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere agli ambienti e alle cose nell'esecuzione dell'appalto. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danno ai luoghi a cose o terzi determinanti la mancata tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'appaltatore indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

L'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto ed almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, a produrre una adeguata polizza assicurativa che tenga indenne la Fondazione E.N.P.A.I.A. da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, che preveda inoltre una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione di lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

La Ditta appaltatrice è responsabile dell'opera del personale da essa dipendente. In genere qualsiasi danno arrecato, durante l'esecuzione dei lavori o per cause a questi inerenti, alle cose dei locatori, dei visitatori o del personale dipendente dalla FONDAZIONE, addetto al servizio portierato, dovrà essere riparato o risarcito

direttamente dalla Ditta appaltatrice che, comunque, dovrà esonerare e manlevare espressamente la FONDAZIONE E.N.P.A.I.A. da qualsiasi responsabilità al riguardo.

A tal fine, viene previsto sin d'ora l'obbligo dell'appaltatore di stipulare apposita polizza con una primaria Compagnia di assicurazione che copra, per l'intera durata dell'appalto, i rischi di responsabilità civile per danni a cose e/o persone, furti, comunque arrecati nello svolgimento del servizio, con i massimali ivi indicati: Per la polizza di assicurazione per danni alle opere massimale pari all'importo contrattuale, al lordo del ribasso d'asta. Per l'assicurazione RCT massimale pari a 2.000.000 Euro per ciascun evento da produrre all'atto della stipula del contratto, di cui formerà parte integrante ed essenziale. Tale assicurazione deve specificatamente prevedere l'indicazione tra le "persone" si intendono comprese i rappresentanti della Fondazione autorizzati all'accesso al cantiere, della direzione lavori e dei collaudatori in corso d'opera. Con la stessa Polizza, ovvero con altra polizza devono essere coperti i rischi dell'incendio, dello scoppio, del furto, del danneggiamento vandalico e dell'azione del fulmine per manufatti, materiali, attrezzature e d'opere provvisorie di cantiere. Risponde inoltre della responsabilità civile per suo fatto e colpa inerente e conseguente all'esecuzione di ogni intervento e/o opera eseguita nel cantiere entro il massimale indicato. Si precisa che per il medesimo oggetto il massimale precedente si intende prestato anche per la responsabilità civile del proprietario e del titolare della gestione degli edifici in cui l'immobile ha sede. Le polizze di cui al presente articolo devono recare espressamente il vincolo a favore della Fondazione E.N.P.A.I.A. devono coprire l'intero periodo dell'appalto fino al termine previsto per l'approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o comunque decorsi 10 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo verbale. La garanzia assicurativa presentata dall'Appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e sub-fornitrici. Qualora l'Appaltatore sia una associazione temporanea di concorrenti, la garanzia assicurativa presentata dalla mandataria capogruppo copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti. Pertanto la luce di quanto sopra esposto la Ditta Manutentrica si assume tutti i rischi derivanti dalle sue responsabilità quale assuntrice dei lavori, fino ad un massimale per sinistro di 2 milioni di Euro, coperto da polizza assicurativa RCT stipulata con primaria società nonché polizza per danni alle opere con massimale pari all'importo contrattuale, al lordo del ribasso d'asta. Tale polizza deve essere conforme allo schema tipo approvato con Decreto del Ministero delle Attività Produttive n. 123 del 12.04.2004. Sono esclusi dalle responsabilità della Ditta i disservizi ed i danni agli impianti causati da terzi per cattivo uso o manomissione o per atti vandalici.

#### Art.16

#### (Garanzie e difetti)

L'appaltatore è tenuto alle garanzie per le difformità, vizi e difetti di tutti gli interventi eseguiti per le lavorazioni connesse all'appalto a norma e degli articoli 1667 e 1669 del Codice Civile.

Fondazione E.N.P.A.I.A.

Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e gli Impiegati in Agricoltura

Viale Beethoven, 48 - 00144 Roma T +39 06 5458353 F +39 06 5458381 | [dibagno@enpaia.it](mailto:dibagno@enpaia.it) - [archd.dibagno@pec.enpaia.it](mailto:archd.dibagno@pec.enpaia.it) | [enpaia.it](http://enpaia.it)  
C.F. 02070800582 | P.IVA 01028511002

## PARTE IV

### TERMINI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

#### Art. 17

##### (Consegna dei lavori)

I lavori dovranno essere completati improrogabilmente entro e non oltre la data del 25 ottobre 2019 con la centrale termica pronta per l'accensione invernale. I lavori potranno iniziare dopo la stipula del contratto da effettuarsi secondo le modalità previste dal Codice degli Appalti e delle Concessioni. E' Facoltà della Fondazione procedere in via d'urgenza, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, alla consegna ed avvio anticipato dei lavori. L'appaltatore dovrà dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di 5 (cinque) giorni dalla data del verbale di consegna.

#### Art. 18

##### (Inderogabilità dei termini di esecuzione)

Non costituiscono motivo di proroga, della loro mancata regolare e continuativa esecuzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione: L'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione dei lavori; Il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal capitolato di appalto; Le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati; Le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

#### Art. 19

##### (Sospensione e ripresa dei lavori)

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche ed altre simili circostanze impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Cessate le cause della sospensione la direzione dei lavori ordina la ripresa dei lavori redigendo apposito verbale. Fuori dai casi previsti dal comma precedente, il responsabile del procedimento e/o il direttore dei lavori può per ragioni di pubblico interesse o necessità ordinare la sospensione dei lavori. Per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso o indennizzo.

Qualora, per circostanze particolari, l'appaltatore volesse lasciare nel cantiere in tutto o in parte, macchinari e attrezzature, dovrà ottenere l'autorizzazione scritta dalla direzione lavori; in ogni caso quanto sopra non potrà dar titolo a richiesta o indennizzo alcuno.

**Art. 20**

(Penali)

Alla data del 25 ottobre 2019 i lavori dovranno essere tutti completati così come tutti gli impianti presenti ivi installati dovranno essere funzionanti e rispondenti alle normative di sicurezza vigenti. In caso di ritardi, anche di un giorno sarà applicata una penale pari ad € 250,00. L'ammontare delle suddette penalità verrà trattenuto sul pagamento dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali ulteriori danni o eventuali oneri sostenuti dalla Fondazione a causa della mancata consegna dei locali entro il termine previsto contrattualmente.

**PARTE V****DISCIPLINA ECONOMICA****Art.21**

(Anticipazione)

E' disciplinata dall'attuale normativa di cui all'art. 35 comma 18 del DLgs n°50/2016 e s.m.i.

**Art. 22**

(Valutazione dei lavori)

L'esecuzione e la valutazione dei lavori è disciplinata dall'Art. 101 del Dlgs n°50/2016 ed è diretta dal responsabile Unico del Procedimento e/o dal direttore dei lavori con le modalità stabilite dal vigente Codice.

**Art. 23****Pagamenti**

L'importo dell'appalto sarà liquidato in stati di avanzamento dei lavori di importo pari a non meno di € 12.000,00 + iva per ciascun SAL che sarà emesso sulla base di certificati di pagamento emessi dal Responsabile del Procedimento e/o dal Direttore dei Lavori sulla base dei documenti contabili e non appena raggiunto l'importo previsto per ciascun pagamento. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato emesso non può superare i 60 giorni a decorrere dalla data di emissione del relativo certificato di pagamento previa presentazione della fattura intestata a "Fondazione E.N.P.A.I.A. Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura con sede in Roma in Viale Beethoven 48, cap. 00144, Roma Divisione Gestione del Patrimonio Immobiliare, Attività Manutenzione Ordinaria e Straordinaria, Codice Fiscale 02070800582 e Partita IVA 01028511002. Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fidejussoria non può superare i 60 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Fondazione E.N.P.A.I.A.

Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e gli Impiegati in Agricoltura

Viale Beethoven, 48 - 00144 Roma T +39 06 5458353 F +39 06 5458381 | [dibagno@enpaia.it](mailto:dibagno@enpaia.it) - [archd.dibagno@pec.enpaia.it](mailto:archd.dibagno@pec.enpaia.it) | [enpaia.it](http://enpaia.it)  
C.F. 02070800582 | P.IVA 01028511002



**Art. 24**

(Revisione dei prezzi)

E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma del codice civile.

**Art. 25**

(Cessione del Contratto e dei crediti)

L'Appaltatore non potrà cedere il contratto sotto qualsiasi forma ; ogni atto contrario è nullo di diritto. E' altresì vietata la cessione dei crediti, secondo quanto disposto dal 2° comma dell'art.1260 del Codice Civile

**PARTE VI****DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE****Art.26**

Varianti nei lavori

La Fondazione E.N.P.A.I.A. si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno. Non sono riconosciute varianti, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione per l'Esecuzione. In ogni caso le varianti sono disciplinate dall'art. 106 del Dlgs n°50/2016.

## PARTE VII

### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

#### Art.27

(Norme di sicurezza generali)

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene. L'appaltatore è, altresì, obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del DLgs del 9 aprile 2008 n. 81 così come modificato dal DLgs 3 agosto 2009, nonché le disposizioni dello stesso decreto e s.m.i applicabili alle lavorazioni previste nell'espletamento dei lavori.

#### Art.28

(Piani di sicurezza)

(per cantieri non rientranti tra le fattispecie di cui all'art. 90, comma 3, DLgs 81/2008 e s.m. e i.) Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'appaltatore ha l'obbligo di redigere e consegnare un piano operativo di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento dei lavori. Tale piano deve rispondere ai requisiti di cui al punto 3.1.1 dell'Allegato XV del DLgs 81/2008 e s.m. e i. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del DLgs 81/2008 e s.m. e i.

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 26 del DLgs 81/2008 e s.m. e i. elaborando di concerto con gli uffici della Fondazione E.N.P.A.I.A. il Documento Unico di Valutazione dei Rischi per Interferenze DUVRI .

Il D.Lgs. 81/2008 all'art. 26 impone al Datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno di luoghi di lavoro di cui sia responsabile, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo, di fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. In questo caso i datori di lavoro interessati dovranno cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto, coordinando gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare / ridurre i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Fondazione E.N.P.A.I.A.

Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e gli Impiegati in Agricoltura

Viale Beethoven, 48 - 00144 Roma T +39 06 5458353 F +39 06 5458381 | [dibagno@enpaia.it](mailto:dibagno@enpaia.it) - [archd.dibagno@pec.enpaia.it](mailto:archd.dibagno@pec.enpaia.it) | [enpaia.it](http://enpaia.it)  
C.F. 02070800582 | P.IVA 01028511002

Il Datore di lavoro committente promuoverà la cooperazione ed il coordinamento sopraccitato, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare / ridurre le interferenze (DUVRI). Tale documento sarà allegato al contratto di appalto o d'opera.

I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.

Ai sensi dell'art. 90, comma 9, del DLgs 81/2008 e s.m. e i., l'impresa esecutrice o le imprese esecutrici è/sono obbligata/e a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore:

- la propria idoneità tecnico - professionale (cioè il possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e attrezzature in relazione ai lavori da realizzare), secondo le modalità dell'Allegato XVII del DLgs 81/2008 e s.m. e i.;
- l'indicazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

L'affidatario è tenuto, altresì, a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, secondo quanto previsto dall'art. 97 del DLgs 81/2008 e s.m. e i., al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e congrui con il proprio. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo.

Il piano di sicurezza e coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

## PARTE VIII

### DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

#### Art. 29

##### (Subappalto)

Il subappalto è consentito nei termini e limiti previsti dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici di servizi ed altra applicabile, tenendo presente la necessità di dichiarare in fase di offerta la volontà di subappalto nei termini previsti dall' art. 105 del Dlgs n°50/2016.

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

I servizi affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può a sua volta subappaltare i lavori.

E' fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Fondazione , per tutti i Sub - Contratti, il nome del Sub - contraente, l'importo del Sub - contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

#### Art. 30

##### (Responsabilità in materia di subappalto)

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Fondazione per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Fondazione medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza dell'esecuzione di lavori subappaltati. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento provvedono a modificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal Decreto Legge 29 Aprile 1995 n°139, convertito dalla Legge 28 giugno 1995 n° 246 (ammenda fino a 1/3 dell'importo dell'appalto, arresto da 6 mesi ad un anno).

#### Art. 31

##### (Pagamento dei subappaltatori)

La Fondazione E.N.P.A.I.A. non provvede al pagamento dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Fondazione , entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute a garanzia effettuate

## PARTE IX

### CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

#### Art. 32

(Controversie, elezione del Foro competente)

Per qualsiasi eventuale controversia le parti accettano l'esclusiva competenza del Foro di Roma

#### Art. 33

(Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera)

L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia , nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori ed in particolare:

nell'esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro di categoria, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge il servizio.

i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

è responsabile in rapporto alla Fondazione, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla responsabilità e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Fondazione;

è obbligato al regolare assorbimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica ed ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

#### Art. 34

(Risoluzione e recesso del contratto)

La risoluzione del contratto è disciplinata dall'art. 108 del Dlgs n°50/2016, ovvero , la Fondazione E.N.P.A.I.A. può dichiarare risolto il contratto se una o più condizioni sono soddisfatte :

il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'art. 106 del Dlgs n°50/2016;

con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);

l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, sia per quanto riguarda i settori ordinari sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1;

l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice.

La Fondazione ENPAIA potrà risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:

nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.

Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni.

Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, nonché al relativo sgombero delle aree in cui viene svolto il servizio secondo quanto prescritto nei commi 5,6,7,8 e 9 dell'art. 108 del Dlgs. n°50/2016.

Resta ferma la facoltà della Fondazione di poter recedere dal contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 109 del Dlgs n°50/2016

Fermo restando il diritto dell'Ente di richiedere il risarcimento dei danni.

## **PARTE X**

### **DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE**

#### **Art. 35**

(Ultimazione del servizio)

Al termine dei lavori, o a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il Direttore per l'esecuzione e/o il RUP effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'Appaltatore e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione dei lavori.

#### **Art. 36**

(Collaudo o regolare esecuzione)

Le procedure di collaudo saranno eseguite in conformità con quanto stabilito dall'Art.102 del Dlgs n°50/2016. Il responsabile unico del procedimento controlla l'esecuzione dei lavori congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto.

I contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento. Per i contratti pubblici di importo inferiore alla soglia europea di cui all'articolo 35 il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità, nei casi espressamente individuati dal decreto di cui al comma 8, possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e dal responsabile unico del procedimento per i servizi e le forniture su richiesta del direttore dell'esecuzione, se nominato. Il certificato di collaudo sarà emesso entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori.

Alla data di emissione del certificato di collaudo e/o di regolare esecuzione si procede con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'art.1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione prestata dall'Appaltatore a garanzia del mancato o inesatto inadempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

## **PARTE XI**

### **NORME FINALI**

#### **Art. 37**

##### **(Qualità dei materiali)**

I materiali da impiegare dovranno corrispondere devono corrispondere come caratteristiche, a quanto stabilito nelle Leggi e nei regolamenti ufficiali vigenti in materia; in mancanza di particolari prescrizioni, devono essere della migliore qualità in commercio in rapporto alla funzione cui sono stati destinati ; in ogni caso i materiali, prima della posa in opera, devono essere riconosciuti idonei e accettati dalla direzione lavori, che a seguito di specifiche prove di laboratorio o di certificazioni fornite dal produttore.

Qualora la direzione lavori rifiuti una qualsiasi provvista di materiali in quanto non adatta all'impiego, l'impresa deve sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati devono essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese della stessa impresa. I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere della migliore qualità, muniti dei relativi marchi di accettazione e certificazioni (CE, UNI ISO, CIG ecc.) : possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del direttore per l'esecuzione dei lavori. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l'esecutore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese. Ove l'esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo. L'esecutore che di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal capitolato



speciale d'appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove la direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

Qualora la direzione dei lavori rifiuti una qualsiasi provvista di materiali in quanto non adatta all'impiego, l'impresa deve sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati devono essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese della stessa impresa. In materia di accettazione dei materiali, qualora eventuali carenze di prescrizioni comunitarie (dell'Unione Europea) nazionali e regionali, ovvero la mancanza di precise disposizioni nella descrizione contrattuale dei lavori possano dare luogo ad incertezze circa i requisiti dei materiali stessi, la direzione lavori ha facoltà di ricorrere all'applicazione di norme speciali, ove esistano, siano esse nazionali od estere. L'accettazione dei materiali da parte della Direzione lavori non esenta l'appaltatore dalla totale responsabilità della riuscita delle opere, anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.

#### Art. 38

##### (Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore)

Oltre agli oneri indicati nel presente Capitolato Speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani di sicurezza, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi di cui ai commi che seguono:

La fedele esecuzione di quanto stabilito dal capitolato e gli ordini impartiti dal Direttore dei lavori in conformità con le pattuizioni contrattuali, in modo che le opere e/o il servizio reso risultino a tutti gli effetti collaudabili, conformi alla regola dell'arte. Ai sensi dell'Art.1659 del codice civile, l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di opere aggiuntive o varianti non ordinate per iscritto dalla Fondazione E.N.P.A.I.A.

L'assunzione in proprio, tenendone sollevata la Fondazione, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative, comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dovute dall'impresa appaltatrice a termini di contratto.

L'esecuzione presso gli Istituti autorizzati di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nel servizio di manutenzione e conduzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori, nonché eventuali prove di tenuta.

Le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti in sito rispetto a quelli progettati o previsti nel capitolato.

La pulizia accurata delle aree di lavoro, delle vie di transito compreso lo sgombero di eventuali materiali di rifiuto.

La Ditta Appaltatrice è tenuta altresì all'osservanza piena ed incondizionata di tutte le norme in materia di assunzione ed impiego della mano d'opera.

Si obbliga altresì alla scrupolosa osservanza delle Assicurazioni sociali derivanti da Leggi e da Contratti Collettivi nonché al pagamento dei contributi messi a carico del datore di lavoro nonché all'attuazione ed al rispetto di tutte le procedure di sicurezza di cui al D.Lgs 81/2008 e smi.

La Ditta Appaltatrice è responsabile ai fini del presente appalto del rispetto delle norme di cui al presente articolo anche per gli eventuali Subappaltatori a cui facesse ricorso nei limiti previsti dalle Leggi e dal presente Capitolato.

La Ditta Appaltatrice sotto la sua responsabilità si impegna in proprio e per il suo personale a garantire il riserbo di tutte le notizie di cui detto personale venisse in qualsiasi modo a conoscenza concernenti le attività svolte dal Committente.

#### Art. 39

(Ulteriori oneri a carico dell'Appaltatore)

Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:

le spese contrattuali, le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori.

le tasse ed altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica autorizzata) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori, le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente, o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto i.v.a. ; l'i.v.a. è regolata dalla legge ; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale d'appalto si intendono i.v.a. esclusa.

#### Art. 40

(Oneri a carico del Committente)

Il Committente é tenuto a consentire il regolare svolgimento delle lavorazioni, garantendo l'accesso ai locali oggetto del presente contratto.

Il Committente si impegna a fornire l'acqua nonché l'energia elettrica per l'alimentazione di tutte le parti elettriche dei vari impianti e per il funzionamento degli attrezzi e delle apparecchiature necessarie al servizio di conduzione e manutenzione.

**FINE**